

Sent. 19252/2016
CRON. 11299/2016
Rep. 18952/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile**



in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro
all'udienza del **13 ottobre 2016**, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato
la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al n. **10153** del Ruolo degli
Affari Contenziosi dell'anno **2013**, cui è riunita la causa iscritta con il n. 37298
dell'anno 2013, vertente

T R A

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI – CONAI, in persona del
presidente e legale rappresentante, ing. Roberto de Santis, elettivamente
domiciliato in Roma, alla piazza Cardelli, n. 4, presso lo studio dell'avv. Gian
Domenico Mosco che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Salvatore
Lopreato e Antonio Damiano, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

**CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI
BENI A BASE DI POLIETILENE – POLIECO**, in persona del presidente e
legale rappresentate *pro tempore*, sig. Enrico Bobbio, elettivamente domiciliato in
Roma, al viale Angelico, n. 12, presso lo studio dell'avv. Tommaso Marvasi che
lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Andrea Calisse, in virtù di procure a
margine dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta

ATTORE ED INTERVENUTO

NONCHÈ

NORD CONTENITORI di Edoardo Bertoli & C. s.a.s., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante *pro tempore*, rag. Edoardo Bertoli, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Raffaele De Cesare, n. 36, presso lo studio dell'avv. Antonella Cassandro che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Pierluigi Gilli, in virtù di procura a margine delle rispettive comparse di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento contributi ambientali

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attore CONAI: "... accertare la violazione da parte della Nordcontenitori, in relazione ai beni dalla stessa prodotti dal gennaio 1999, agli obblighi di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi ceduti e di versamento del contributo ambientale Conai stabiliti nelle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento del Conai richiamate in narrativa e, per l'effetto: condannare la suddetta società alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi ceduti dal mese di gennaio 1999 in poi; condannare la suddetta società al pagamento in favore del Conai del contributo ambientale per gli imballaggi ceduti al di fuori di un 'regime di sospensione'; condannare la suddetta società al pagamento in favore del Conai degli interessi sulle suddette somme, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo, ferma restando la possibilità per il Conai di irrogare le sanzioni previste nel suo statuto e nel suo regolamento; determinare ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. una somma di denaro dovuta dalla Società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione

dell'eventuale provvedimento di condanna; condannare la Nordcontenitori s.p.a. a pubblicare la sentenza che accoglie le presenti conclusioni su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.

Per il Polieco: “... previo accertamento, sulla base della normativa indicata in premessa, della prevalenza del criterio funzionale in base al quale l’imballaggio è il manufatto non astrattamente concepito per trasportare e contenere, ma solo quello che è concretamente adibito alla funzione, ancillare, di accompagnare le merci nella fase del commercio e non il manufatto adibito a contenere e proteggere nella fase di produzione e immagazzinamento delle merci medesime, indicare quali dei manufatti prodotti dalla convenuta non possiedono la natura di imballaggi per la loro funzione e per le loro caratteristiche e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, Nordcontenitori S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai beni in polietilene, così come indicati, dalla stessa prodotti, dal gennaio 2006 (ad eccezione dei periodi indicati al punto 3 della premessa) a trasmettere le dichiarazioni periodiche stabilite nelle disposizioni di legge e di statuto nonché condannare la convenuta al pagamento dei contributi consortili dovuti a favore del Consorzio attore per un importo complessivo di €47.264,33 (per i periodi indicati al punto 4 delle premessa) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche in esito all’esperienza istruttoria, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo (...) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa” – “... Previo accertamento, sulla base dell normativa indicata in premessa, accertare che i beni prodotti dalla Nordcontenitori non costituiscono imballaggio e conseguentemente rigettare le domande e le eccezioni avanzate dall’attore Conai in quanto infondate ed inammissibili per i motivi di cui al presente atto di

intervento e alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta Nordcontenitori. Con condanna del Conai alla rifusione delle spese del giudizio".

Per la soc. Nord Contenitori di Edoardo Bertoli & C. s.a.s.: "... nel merito, previa disapplicazione della normativa dello Stato membro Italia siccome vigente in punto (art. 218 D.lgs. 152/06 e precedenti norme abrogate) in quanto difforme rispetto alla normativa europea (Direttiva 94/62CE e successive modificazioni); in particolare, vista ed applicata la Direttiva 2013/2/UE della Commissione Europea del 7 febbraio 2013, accertare e dichiarare comunque la nozione europea di imballaggio a seconda dell'utilizzo in concreto dei beni e, per l'effetto, accertata a tale stregua la natura dei beni in polietilene prodotti e/o commercializzati dalla convenuta come beni inidonei ad essere classificati tout court imballaggi ab origine salvo previa, se del caso, dichiarazione d'uso degli aventi causa, rigettare ogni e qualsiasi domanda avversaria, accertativa, declaratoria, di condanna e accessoria perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, assolvere la convenuta s.a.s. Nord Contenitori di Edoardo Bertoli & C. da ogni domanda contro la stessa dispiegata dal Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai)" – "nel merito, previa disapplicazione della normativa dello Stato membro Italia siccome vigente in punto (art. 218 D.lgs. 152/06 e precedenti norme abrogate) in quanto difforme rispetto alla normativa europea (Direttiva 94/62CE e successive modificazioni); in particolare, vista ed applicata la Direttiva 2013/2/UE della Commissione Europea del 7 febbraio 2013, accertare e dichiarare comunque la nozione europea di imballaggio a seconda dell'utilizzo in concreto dei beni e, per l'effetto, accertata a tale stregua la natura-funzione dei beni in materiale plastico prodotti e/o commercializzati dalla convenuta, accertare se e quali somme siano dovute da Nord Contenitori s.a.s. a Polieco ed in relazione a quali beni prodotti nei periodi considerati nella citazione avversaria, esclusi in ogni caso gl'interessi poiché tuttora ignota la disciplina

applicabile e rigattata ogni e qualsiasi domanda avversaria, accertativa, declaratoria di condanna e accessoria perché infondata in fatto e diritto assolvendone per l'effetto la convenuta s.a.s. Nord Contenitori”.

FATTO E DIRITTO

La controversia ha lo scopo di accertare quale sia, tra il Conai e il PolieCo, il soggetto a cui la soc. Nord Contenitori di Edoardo Bertoli & C. S.a.s. è tenuta a pagare il c.d. contributo ambientale per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti previsto dal d.lgs. n. 22/97 e dal successivo d.lgs. n. 152/2006 in relazione a taluni beni da essa prodotti e commercializzati e, precisamente, contenitori, casse e *pallet* in plastica per uso industriale; accertamento che è condizionato dalla possibilità o meno di qualificare tali beni come imballaggi.

Sostiene il Conai che i beni in questione, essendo adibiti a contenere e a proteggere merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna al consumatore o all'utilizzatore, rientrano nella nozione di imballaggio quale delineata dall'art. 218, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2005 e, precedentemente, dall'art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 22/1997; ne conseguirebbe il loro assoggettamento al regime di cui all'art. 224 del d.lgs. n. 152/2006 e quindi il diritto di esso Conai di pretendere il contributo ambientale dovuto per il recupero e il riciclaggio del relativo rifiuto.

Di contro, secondo il PolieCo e la soc. Nord Contenitori di Edoardo Bertoli & C. S.a.s., i beni per cui è causa, essendo beni strumentali concretamente utilizzati nella logistica e nella movimentazione di magazzino e nelle linee di produzione ad uso duraturo e non già contenitori che accompagnano le merci nella fase di commercializzazione, non possono considerarsi imballaggio, non avendone in concreto la funzione tipica; con la conseguenza che, trattandosi comunque di beni in polietilene, essi sarebbe sottoposti al diverso regime di all'art. 224 del d.lgs. n. 152/2006 e il contributo ambientale spetterebbe appunto al

PolieCo. Tale interpretazione del concetto di imballaggio sarebbe del resto in linea con la relativa definizione accolta dall'art. 3 della Direttiva 94/62/Ce mentre la normativa italiana, recante una definizione confliggente con quella europea, dovrebbe essere oggetto di disapplicazione.

Così sinteticamente ricostruito l'oggetto di causa, il giudicante osserva quanto segue.

Deve innanzitutto escludersi la necessità di sospendere il giudizio *ex art. 295 c.p.c.* in attesa della definizione di altre cause pendenti in appello e vertenti su questioni analoghe a quelle che vengono qui in rilievo; ciò non solo perché non vi è identità tra le parti delle varie cause (cfr. Cass., 18.3.2009, n. 6554) ma anche perché non è ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità tra di esse dal momento che la linea ermeneutica che la Corte d'Appello dovesse adottare non sarebbe in alcun modo vincolante per questo Giudice.

Nel merito, non può dubitarsi – e sul punto le parti stesse appaiono sostanzialmente concordi – che se si applicasse esclusivamente la normativa nazionale, la controversia dovrebbe essere risolta in favore del Conai giacché i contenitori, le casse e i *pallet* prodotti dalla Nord Contenitori rientrano pienamente nella definizione legislativa di imballaggio di cui alle lett. a) e d) dell'art. 218 del d.lgs. n. 152/2006 (“... *si intende per a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo (...)* d) *imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione*

ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”) nonché in quella, sostanzialmente analoga, di cui alle lett. a) e d) dell’art. 35 d.lgs. n. 22/97.

A parere del PolieCo e della società Nord Contenitori, le norme poc’anzi citate dovrebbero essere disapplicate siccome confliggenti con la normativa europea e, in particolare, con la Direttiva 94/62/Ce che, all’art. 3, contiene una definizione più ristretta di imballaggio dal cui ambito resterebbero esclusi i beni prodotti dalla società convenuta. Ed invero, nel citato art. 3 la definizione generale di imballaggio di cui al punto 1) (cui corrisponde la definizione di cui alla lett. a) dell’art. 218 d.lgs. n. 152/2006) è seguita dall’inciso – mancante nella normativa interna – *“L’imballaggio consiste soltanto di”*, a sua volta seguito dalle tre definizioni di “imballaggio per la vendita o primario”, “imballaggio multiplo o secondario” e “imballaggio per il trasporto o terziario” di cui alle successive lettere a), b) e c) (e che invece nella normativa nazionale sono riportate alle lettere b), c) e d) del menzionato art. 218). Inoltre la definizione europea di “imballaggio per il trasporto o terziario” si riferisce al solo imballaggio concepito per facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di “unità di vendita” mentre la corrispondente definizione interna estende il concetto in modo da comprendere gli imballaggi concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto di “merci, dalle materie prime ai prodotti finiti”.

Ne deriverebbe la non qualificabilità dei beni prodotti dalla Nord Contenitori come imballaggi in quanto, da un lato, non potrebbe a tal fine valere la sola definizione generale di cui all’art. 3 della Direttiva (in cui pure essi rientrerebbero), dovendosi invece verificare la riconducibilità dei beni anche alle successive definizioni specifiche delle tre tipologie di imballaggi di cui alle lettere a), b) e c) (primario, secondario e terziario), dall’altro, esclusa in radice la possibilità di classificare i beni di cui trattasi come imballaggio primario o

secondario, neppure potrebbero essi essere considerati come imballaggio terziario siccome concretamente impiegati dagli utilizzatori per la movimentazione non già di unità di vendita bensì di materie prime o semilavorati.

Ritiene tuttavia questo giudice che la tesi del PolieCo e della Nord Contenitori non sia fondata per un duplice ordine di ragioni.

A) In primo luogo deve osservarsi che la definizione generale di imballaggio di cui all'art. 3 della Direttiva in esame include nel suo ambito applicativo, tra l'altro, i prodotti adibiti a contenere e a proteggere "*determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti*"; di contro, le successive definizioni delle tre specifiche tipologie di imballaggio di cui alle lettere a), b) e c) si riferiscono testualmente, quanto al contenuto dell'imballaggio, alle sole unità di vendita.

È evidente che se il bene principale cui l'imballaggio si riferisce dovesse necessariamente consistere – ai fini dell'applicazione della direttiva – nelle sole unità di vendita, quella parte della definizione generale che fa riferimento alla funzione di contenere e proteggere "*determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti*" sarebbe del tutto inutile in quanto le merci che non siano unità di vendita non potrebbero mai costituire il bene cui l'imballaggio è funzionale sicché il legislatore comunitario avrebbe ben potuto riferirsi alle sole unità di vendita già nell'ambito della definizione generale.

Un'interpretazione siffatta – che appunto rende del tutto superfluo e privo di senso il richiamo, nel primo capoverso, ad un concetto ampio di merci, comprensivo anche delle materie prime – non può dunque ammettersi.

Al contrario, una necessaria interpretazione sistematica e teleologica della norma conduce ad affermare che la locuzione "unità di vendita" contenuta alla lett. c) del secondo capoverso dell'art. 3 (non invece la corrispondente locuzione contenuta alle lettere a) e b) le quali, anche per il fatto di riferirsi a beni che svolgono funzioni di imballaggio all'interno di un punto di vendita, non possono

che delineare delle tipologie di imballaggio che, per intrinseca natura, sono connesse ad un'unità di vendita) debba essere letta in modo coordinato con la nozione ampia di "merci" contenuta nella definizione generale e debba essere dunque considerata come una *sinceddoche*, ossia una formula che sebbene testualmente espressiva di un oggetto minore (le unità di vendita) intende significare l'oggetto di maggiore ampiezza che concettualmente lo contiene (le merci). Ciò non solo per l'esigenza sistematica di interpretare una disposizione nel contesto normativo più generale in cui è collocata, ma anche in considerazione della finalità della Direttiva *de qua* che è quella di "ricomprendere in modo ampio tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità" (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea 29.4.2004, resa nella causa C-341/01, punto 56).

Alla luce di quanto testé chiarito, può allora affermarsi che la norma interna di cui all'art. 218, lett. d) d.lgs. n. 152/2006, nel riferirsi all'imballaggio "*concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti...*" non contrasta con l'art. 3 della Direttiva 94/62/Ce nell'interpretazione più corretta che della stessa deve darsi. Pertanto i contenitori, le casse e i *pallet* prodotti dalla convenuta, anche laddove di fatto adibiti a contenere semilavorati nella fase di produzione (come emerge nelle immagini alle pagg. 6 e 7 della memoria *ex art.* 186, comma 6, n. 3, c.p.c. del PolieCo), devono considerarsi imballaggi perché comunque diretti a facilitare il trasporto (da intendersi come qualsiasi tipo di movimentazione) e la manipolazione di merci (termine in cui sono compresi anche le materie prime e i semilavorati).

B) Ma anche laddove non si dovessero condividere le considerazioni esposte al superiore punto A) – e si ritenesse pertanto sussistere un contrasto tra la normativa interna e quella europea, con conseguente disapplicazione della prima e applicazione diretta, secondo un'interpretazione strettamente letterale, del più

volte menzionato art. 3 della Direttiva – l’esito della controversia non muterebbe giacché i beni di cui si controverte sarebbero pur sempre riconducibili all’ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 3.

Non può infatti mancarsi di rilevare che la disposizione testé citata definisce imballaggio per il trasporto o terziario *“imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto”*. L’uso del termine “concepire” dimostra piuttosto chiaramente che, secondo la normativa europea, la qualificazione di un bene come imballaggio dipende dalla funzione, per così dire tipica e fisiologica, per la quale il bene è astrattamente ideato, a prescindere da quale sia il concreto impiego che ne faccia l’avente causa dal produttore. Risulta pertanto confermato l’indirizzo interpretativo seguito in molti precedenti di questo Tribunale secondo cui la qualificazione di un bene come “imballaggio” va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei prodotti ed a tal fine deve essere valutata la destinazione intrinseca dello stesso bene, a prescindere dalle varie possibili modalità di utilizzo del bene o dagli usi secondari verificabili in concreto (cfr. Trib. Roma, 1.2.2012, n. 2005).

Deve poi escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dal PolieCo e dalla Nord Contenitori, che la Direttiva 2013/2/Ce del 7 febbraio 2013, nel modificare l’allegato I alla Direttiva 94/62/Ce contenente una serie di esempi illustrativi di articoli da considerarsi o meno come imballaggi, abbia confermato, in chiave interpretativa, il criterio funzionale e “a posteriori” che, secondo le predette parti, dovrebbe utilizzarsi per la qualificazione di un bene come imballaggio.

Sembra piuttosto a questo giudicante che la nuova Direttiva abbia soltanto specificato, con l’inserimento di alcuni esempi, il criterio di valutazione *ex ante*. È certo vero che nel nuovo allegato I alcuni beni vengono inseriti sia tra gli articoli

da considerare imballaggi sia tra gli articoli da non considerare imballaggi a seconda della loro funzione ma, ad un attento esame, si evince che in questi casi viene comunque in rilievo la funzione astratta e tipica per cui i beni vengono progettati e non già la funzione concreta per la quale vengono caso per caso utilizzati.

Si pensi, ad esempio, ai vasi da fiori, da considerare imballaggi se destinati ad essere usati solo per la vendita e il trasporto di piante ovvero da non considerare imballaggi se destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita. È abbastanza chiaro che, nella specie, venga in rilievo non già lo stesso identico bene (da considerare o meno come imballaggio a seconda del suo concreto uso) ma due beni distinti dal punto di vista qualitativo seppur appartenenti alla stessa generale categoria merceologica (quella dei vasi); saranno allora da considerare imballaggi quei vasi estremamente semplici nella struttura e nella forma nonché costruiti con materiali molto poveri, quali quelli che di solito contengono la terra in cui la pianta è ospitata e si trovano nei negozi o nei vivai (cioè quei vasi tipicamente destinati, e quindi concepiti *ab origine*, per assolvere ad una mera funzione temporanea di contenimento) mentre non dovranno considerarsi imballaggi quei vasi più curati dal punto di vista estetico e/o composti di materiali più pregiati che sono ideati proprio per contenere stabilmente la pianta presso i luoghi di pertinenza del fruitore finale.

Analogo discorso vale per le grucce, da considerare imballaggi se destinate ad essere vendute con un indumento ovvero da non considerare imballaggi se destinate ad essere vendute separatamente. Anche in questa ipotesi ci si trova dinanzi non allo stesso bene ma a beni diversi anche se rientranti nella stessa tipologia generale. Si può pensare, da un lato, alle esili stampelle che accompagnano un abito con funzione di contenimento temporaneo e vengono cedute al momento della consegna dell'abito al cliente (concepite per assolvere la



funzione di imballaggio), dall'altro, alle grucce antifurto da installare nelle camere degli alberghi o a quelle di materiale resistente tipicamente destinate ad un durevole uso domestico.

Orbene, non può seriamente dubitarsi che i contenitori e i *pallet* prodotti dalla Nord Contenitori abbiano la normale funzione di (e quindi siano concepiti per) facilitare la manipolazione e il trasporto di beni destinati alla vendita: ne deriva la loro sicura riconducibilità alla nozione comunitaria di imballaggio.

Le considerazioni svolte rendono superfluo il richiesto rinvio pregiudiziale di interpretazione *ex art.* 234 Trattato CE; rinvio che, come noto, rientra nella discrezionalità di questo Tribunale, trattandosi di Ufficio contro le cui decisioni è ammesso ricorso giurisdizionale.

In virtù di quanto dianzi detto, deve quindi dichiararsi che, per i beni oggetto della presente controversia, la soc. Nord Contenitori di Edoardo Bertoli & C. S.a.s. è tenuta, in virtù dell'art. 224 del d.lgs. n 152/2006 nonché della sua partecipazione al Conai (v. doc. 1 produzione attorea), ad effettuare le dichiarazioni periodiche dei quantitativi di imballaggio ceduti e a eseguire i versamenti dei contributi ambientali come previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari del predetto Consorzio. La convenuta deve pertanto essere condannata a presentare al Conai le dichiarazioni sui quantitativi di imballaggi ceduti dal mese di gennaio 1999 alla data della domanda (febbraio 2013).

Ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c. la soc. Nord Contenitori deve essere condannata al versamento, in favore dell'istante Conai, di una somma di denaro che si stima equo determinare in €1.000,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza.

Per quanto concerne la quantificazione dei detti contributi, va invece rilevata la mancanza di prove – il cui onere grava sul Consorzio che si assume creditore – circa l'entità degli imballaggi ceduti; mancanza che impedisce di determinare

l'entità dei contributi dovuti e a cui non potrebbe ovviare la consulenza tecnica d'ufficio richiesta la quale, come noto, non è strumento di prova in senso proprio e non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora, come nella specie, la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., tra le tante, Cass., 8.2.2011, n. 3130).

Né la prova del quantitativo degli imballaggi ceduti potrebbe ricavarsi dall'ordine di esibizione documentale relativo alle "fatture di vendita degli imballaggi emesse dal mese di gennaio 1999 ad oggi". Sul punto deve osservarsi che l'istanza in tal senso proposta dal Conai è inammissibile e va disattesa in quanto è stata formulata senza fornire la minima indicazione sull'esistenza, sul contenuto e sull'effettivo possesso da parte della convenuta dei documenti che ne formano oggetto (cfr., *ex multis*, Cass. n. 26943/2007 nonché Cass. n. 2760/1996).

Va altresì respinta la domanda volta alla condanna della Nord Contenitori alla pubblicazione della sentenza su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, non essendo ravvisabile alcuna disposizione normativa che, in relazione alle domande proposte nel presente giudizio, preveda tale genere di provvedimento condannatorio.

L'esito del giudizio, la complessità delle questioni giuridiche affrontate nonché l'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali nella materia controversa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

1. accerta e dichiara che i contenitori, le casse e i *pallet* prodotti dalla soc. Nord Contenitori di Edoardo Bertoli & C. S.a.s. costituiscono, anche

laddove di fatto impiegati nella logistica e nella movimentazione di magazzino e nelle linee di produzione dell'utilizzatore, imballaggio ai sensi degli artt. 35 d.lgs. n. 22/1997, 218 d.lgs. n. 152/2006 e 3 Direttiva 94/62/Ce;

2. dichiara la sussistenza dell'obbligo, in capo alla soc. Nord Contenitori di Edoardo Bertoli & C. S.a.s., di presentare al Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, dal gennaio 1999 alla data della domanda, le dichiarazioni relative ai quantitativi degli imballaggi ceduti e, per l'effetto, condanna la soc. Nord Contenitori di Edoardo Bertoli & C. S.a.s. alla presentazione di tali dichiarazioni;
3. condanna la soc. Nord Contenitori di Edoardo Bertoli & C. S.a.s. al versamento, in favore del Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, della somma di €1.000,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione di quanto stabilito al superiore punto 2;
4. rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalle parti;
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Roma, 13 ottobre 2016

Il Giudice

Luigi D'Alessandro

